



COMUNE DI ZERO BRANCO
PROVINCIA DI TREVISO

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ZERO BRANCO***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 10.04.2019.

COMUNE DI ZERO BRANCO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZERO BRANCO

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO IV-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471 ;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ed in particolare dall'art. 6;
- "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Zero Branco, gestito dalla Struttura di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. La visione in diretta delle immagini riprese dalla telecamere dislocate nel territorio del Comune può essere effettuata tramite i computer presenti nell'ufficio della Polizia Locale.

3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada (ZTL).

4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.

5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli

L'uso di sistemi integrati o sistemi intelligenti di videosorveglianza è soggetta a specifica attività di analisi del rischio ai sensi dell'art. 35 del Reg. 679/16, al fine di equilibrare, mediante l'adozione di idonee misure, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e l'interesse pubblico che ne giustifica l'installazione.

6. L'impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:

A) sicurezza e prevenzione:

- a) Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
- b) Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- d) Raccolta di elementi utili all'accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
- e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- f) Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- g) controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale.
- h) tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
- i) monitoraggio del traffico;
- g) Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Zero Branco, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un

sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento differenziato dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.

B) protezione della proprietà:

a) Tutelare i beni di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e il patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

C) codice della strada:

La presenza di eventuali sistemi di ripresa per violazioni al Codice della Strada (ZTL), deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

D) supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune di Zero Branco

E) prevenzione, repressione e reperimento prove relative a violazioni della normativa anche regolamentare in materia di rifiuti, anche mediante sistemi di rilevazione fotografica di potenziali trasgressori (c.d. Foto-trappole)

7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base alla vigente normativa per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema si compone di una serie di telecamere che utilizzano tecnologia idonea a garantire standard di sicurezza e che comunicano i dati al sistema di registrazione ubicato presso un PC dedicato situato nell'ufficio della Polizia Locale del Comune di Zero Branco;

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della medesima sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, è finalizzata a:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - rilevare eventuali infrazioni al codice della strada (ZTL);
 - monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - tutelare la sicurezza urbana;
5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
6. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Responsabile interno del trattamento dei dati di videosorveglianza

Il Sindaco del Comune Zero Branco designa e nomina il responsabile del servizio di videosorveglianza, ai sensi per gli effetti del presente regolamento, di norma nella figura apicale della Polizia Locale

Tale soggetti devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi compreso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il responsabile del servizio procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. I compiti affidati al responsabile del servizio devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
4. Le persone autorizzate del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile del servizio.

Art. 6 - Responsabile della protezione dei dati

In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala server

1. L'accesso alla sala server è consentito esclusivamente al personale dell'ufficio CED, al responsabile del servizio, al responsabile della gestione dei dati e alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile per la gestione dei dati. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione dei dati ed il responsabile del servizio individuano idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina delle persone autorizzate al trattamento e alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. il responsabile del servizio di videosorveglianza designa le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. il responsabile del servizio di videosorveglianza incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare trattamento dei dati per le finalità indicate agli articoli precedenti.
2. Le persone autorizzate al trattamento andranno nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziari ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, alle singole persone autorizzate saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, esse saranno istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile del servizio e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti.
2. Le persone autorizzate al trattamento potranno autonomamente variare la propria password secondo le istruzioni impartite dal responsabile del servizio o dal titolare.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dall'art. 6 comma 1 lett. C ed E del Reg. EU 2016/679;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Zero Branco che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Zero Branco.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e delle persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrato, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari.

I segnali video della unità di ripresa saranno inviati all'apparato SERVER/ NVR (Network Video Recorder) di registrazione collocato presso l'Ufficio di Polizia Locale, o utilizzare altra tecnologia idonea a garantire standard di sicurezza. La centrale operativa della Polizia Locale è comunque punto di convergenza di tutti i dati raccolti ed è dotata di apparati per l'interfacciamento dei dati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 11 - Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile del servizio e alle persone autorizzate di cui agli artt. 5 - 9 del presente Regolamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese
 - al rappresentante legale del Comune, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
 - negli altri casi in cui viene garantito il diritto di accesso, come previsti dalla legge

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Zero Branco, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679 si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Zero Branco - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Zero Branco nella persona del legale rappresentante pro tempore, si obbliga a comunicare ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni 5, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di chiedere in ogni momento all'intestato Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione
- b) di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
- c) L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. EU 2016/679).

2. Per le richieste di cui al comma 1, lett. a), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile della protezione dati (R.P.D / D.P.O.) anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta che dovrà provvedere secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 2016/679.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14- Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 3.

Presso la sala controllo del Comando Intercomunale della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio del Corpo Intercomunale della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dalla figura apicale o suo delegato, nella sua qualità di responsabile del servizio, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Zero Branco a favore di altri titolari o di terzi avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ed è ammessa ai sensi dell'art. 2 ter del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Art. 17 - Disposizioni attuative e finali

Compete al Comune di Zero Branco l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 18 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alla normativa vigente
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del servizio, così come individuato dal precedente art. 5.

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20- Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione;
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 21- Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.